

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109 email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvederemarittimo.cs.it

UFFICIO DEL SINDACO IL SINDACO

Prot. n. 5912/P.M.

Viste le crescenti e giuste richieste di spiegazioni, nonché di chiarimenti da parte di tutta la cittadinanza in ordine alle diverse ordinanze, purtroppo limitative della libertà delle persone, ma necessarie per limitare la diffusione del virus COVID-19, sulla scorta del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020 a cui è conseguita la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, si è pensato di fornire le seguenti

INDICAZIONI

- 1) L'<u>isolamento</u> riguarda i casi di accertata e documentata infezione da SARS-CoV-2 (**positivi al tampone rapido validato dal molecolare**/PCR), i quali devono separarsi dalla comunità, in ambiente e condizioni tali da prevenire ed evitare la trasmissione dell'infezione.
 - <u>Casi positivi asintomatici</u>: possono rientrare in comunità dopo un periodo di <u>isolamento</u> di almeno 10 giorni dall'accertamento della positività, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)
 - <u>Casi positivi sintomatici</u>: possono rientrare in comunità dopo un periodo di <u>isolamento</u> di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non vengono presi in considerazione la perdita di olfatto (anosmia) e la perdita di gusto (ageusia) perché possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) accompagnato da un test molecolare o test antigenico (rapido) con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)
 - <u>Casi **positivi a lungo termine**</u>: Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al secondo o terzo test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per la perdita di olfatto (anosmia) e la perdita di gusto (ageusia) perché possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie.

- 2) La **quarantena** si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione e che, <u>poiché venute a contatto con un caso positivo</u>, potrebbero essere nel periodo di incubazione dell'infezione. Poiché l'obiettivo è monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare nuovi casi, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 accertati, devono osservare:
 - un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione del caso (14 giorni);

oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno (10 giorni + test).
- 3) Non è prevista la quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso positivo (ovvero qualora non vi sia stato alcun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo a eventuali test diagnostici o nel caso in cui ciò si renda opportuno in base al giudizio delle autorità sanitarie. Nell'ipotesi in cui un soggetto NON sia stato a contatto stretto (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato) ma solo in ambiente con un caso di asintomatico non ricorre alcun caso previsto di quarantena (si pensi ipoteticamente al caso in cui un insegnante che si sia trovato in aula con alunno asintomatico).

Dalla Residenza Municipale, li 03 novembre 2020.

IL SINDACO

Dott. Vincenzo CASCINI